



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 *ter* c.p.c., nella persona del Giudice dott. Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1540/2016** promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv.

ATTORE OPPONENTE

contro

rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. Fideiussione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

“Nel merito: revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 313 del 2016 del Tribunale di Vicenza in quanto la pretesa creditoria della convenuta opposta, nei confronti del sig. risulta infondata, inammissibile indimostrata; condannare la Banca a restituire quanto riscosso a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e dell’esecuzione immobiliare condotta sulla scorta di tale titolo esecutivo.

In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria avversaria ai danni dell’attore dovesse risultare anche solo in parte fondata, accertare e

determinare l'effettiva entità del credito cui ha diritto l'istituto convenuto, procedendo ad una corretta applicazione delle disposizioni in materia di addebiti di interessi, spese e commissioni, nel rispetto della L. 108/96 e dei successivi decreti attuativi di rilevazione del tasso soglia, delle norme in materia di capitalizzazione degli interessi e di applicazione delle commissioni volte a remunerare affidamenti e sconfinamenti.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa e con distrazione degli onorari in favore dello scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

In via istruttoria si richiamano tutte le istanze della II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata in favore dell'attore e in particolare la richiesta di C.T.U. contabile.”.

Per parte convenuta opposta:

“Nel merito

- rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, essendo la fideiussione valida e risultando il credito della Banca provato;

- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 313/2016 emesso dal Tribunale intestato ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannarsi il sig. al pagamento della somma di euro 433.658,32 oltre agli interessi di mora dal 24.6.2015, al tasso dell'11,125% (ed in ogni caso nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996) così come pattuiti all'art. 5 del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria mediante apertura di credito in c/c, sino al saldo effettivo, ovvero la diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare in corso di causa;

in via istruttoria

- procedersi alla verifica della sottoscrizione della lettera di fideiussione ex art. 216 c.p.c., indicando quale scrittura utile per la comparazione il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria mediante apertura di credito in conto corrente depositato sub doc. 1 del fascicolo monitorio, e disporsi C.T.U. grafologica relativamente alle sottoscrizioni apposte dal sig. sulle scritture dal medesimo disconosciute, disponendo la continuazione delle operazioni peritali, già ammesse, sulla documentazione prodotta in copia e con la nomina di un nuovo C.T.U. stante il decesso, nelle more del procedimento, del precedente C.T.U. nominato;

in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 4.3.2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. esponendo: che la Cassa Credito Cooperativo Società Cooperativa aveva agito in via monitoria nei confronti della società in liquidazione, nei suoi confronti e di quali asseriti fideiussori, in forza di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria mediante apertura di credito stipulato in favore della in data 20.02.2002; che l'intestato Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di Euro 433.658,32, oltre interessi e spese per il saldo debitorio del conto corrente; che la pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti era infondata in fatto ed in diritto; che infatti la fideiussione, di cui era disconosciuta la sottoscrizione, era nulla e/o inefficace ai sensi dell'art. 1325 n. 4 c.c. e dell'art. 117 T.U.B. difettando di una firma riferibile all'istituto di credito; che la fideiussione risultava altresì invalida e/o inefficace ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la convenuta proposto le proprie ragioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di pagamento; che le clausole di deroga al termine ex art. 1957 c.c. erano nulle in quanto corrispondenti a quelle predisposte dall'A.B.I, poi censurate perviolazione delle norme Antitrust con provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005; che il credito azionato difettava di prova, essendo stato prodotto solo un estratto conto dichiarato conforme, valido esclusivamente per la fase monitoria; che nel caso in cui la controparte fosse stata in grado di produrre la documentazione necessaria a supporto della propria pretesa, andava disposta C.T.U. per un'analisi approfondita del rapporto contrattuale; che tutta la documentazione prodotta in fotocopia veniva disconosciuta ai sensi dell'art. 2712 c.c.; che sussistevano quindi i presupposti per la revoca della provvisoria esecutività del decreto opposto.

1.1. Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la sospensione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e, nel merito, la revoca o comunque la dichiarazione di nullità o inefficacia del provvedimento monitorio, oltre all'accertamento che nulla era dovuto dall'opponente alla società opposta in relazione alle causali di cui al ricorso. In via subordinata,

chiedeva di accertare e determinare l'effettiva entità del credito procedendo ad una corretta applicazione delle pattuizioni contrattuali. Oltre spese, diritti, e onorari di causa.

2. Con decreto del 10.3.2016, il G.I. fissava l'udienza del 21.6.2016 per la sola decisione sulla richiesta di sospensione, successivamente alla quale l'istanza *ex art.* 649 c.p.c. veniva rigettata e il Giudice rimetteva le parti avanti a sé per l'udienza di merito già fissata al 3.3.2017.

3. Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata la Cassa Credito Cooperativo Società Cooperativa, contestando i motivi di opposizione ed evidenziando: che la sottoscrizione apposta sulla lettera di fideiussione era la medesima di quella apposta nel contratto di mutuo, pacificamente attribuibile al; che il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria valeva quale utile scrittura comparativa nell'ambito dell'istanza di verifica, unitamente alla richiesta di C.T.U. grafologica; che comunque trattandosi la fideiussione di un atto unilaterale, la presenza o meno della sigla del funzionario della Banca in calce all'atto di fideiussione era in ogni caso irrilevante ai fini del perfezionamento dell'atto; che la clausola di rinuncia alla garanzia di cui all'art. 1957 c.c. era valida, accettata e approvata specificatamente dall'attore opponente; che la distanza temporale tra il contratto di mutuo ed il fallimento della società non potevano far presumere una consapevolezza della difficoltà nel soddisfacimento delle pretese bancarie al momento del finanziamento; che la documentazione prodotta a riprova del credito ingiunto era conforme alla normativa e che gli estratti conto dettagliati erano sempre stati inviati alla debitrice; che la contestazione delle commissioni e dei tassi di interesse praticati era generica e infondata; che il disconoscimento della documentazione prodotta in copia non era accoglibile, non essendo chiara né circostanziata; che per le stesse ragioni andava rigettata la richiesta di C.T.U. relativa all'analisi delle condizioni e del rapporto contrattuale.

3.1. Concludeva quindi la convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 313/2016 ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la condanna di al pagamento della somma di Euro 433.658,32 oltre agli interessi di mora così come pattuiti all'art. 5 del contratto di finanziamento sino al saldo effettivo, ovvero la diversa somma, minore o maggiore, risultante in corso di causa.

4. All'udienza del 3.03.2017, il Giudice, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione, concedeva all'opponente termine per provvedere, assegnando quindi ulteriori termini per il deposito delle memorie *ex art. 183 c.p.c.* con decorrenza dal 1.07.2017 e rinviava la causa al 30.11.2017. In data 26.10.2017 il Giudice accoglieva l'istanza di parte convenuta opposta, autorizzando il deposito degli originali del contratto di finanziamento e della lettera di fideiussione attribuita a con conservazione del plico sigillato in cassaforte. Con ordinanza del 06.12.2017, e a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice disponeva C.T.U. grafologica al fine di accertare la paternità o meno della firma apposta al documento in capo al , nominando all'uopo la dott.ssa . Successivamente al conferimento dell'incarico si verificava tuttavia il decesso del c.t.u. e si disponevano delle indagini a mezzo della Cancelleria per l'individuazione di possibili eredi del perito ai quali richiedere la restituzione dell'originale della fideiussione. Risultate vane tutte le ricerche effettuate, non risultando eredi, veniva quindi richiesto alla Procura della Repubblica di valutare l'opportunità di presentare istanza per l'apertura dell'eredità giacente per consentire il recupero del documento originale, ipotesi tuttavia respinta dal P.M.; la causa veniva quindi assegnata allo scrivente Giudice il quale, all'udienza del 25.01.2022, preso atto della richiesta delle parti, concedeva termini per il deposito di una memoria istruttoria a parte convenuta e di una memoria di replica a parte attrice. Con successiva ordinanza del 18.06.2022, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove il Giudice, considerata l'assenza di colpa della convenuta nello smarrimento del documento originale rappresentante la fideiussione, ammetteva, *ex art. 2725 c.c.*, la prova per testi richiesta dalla convenuta opposta, con abilitazione alla prova contraria. I testi venivano quindi escussi all'udienza del 21.12.2022, all'esito della quale il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni *ex art. 281 sexies c.p.c.* all'odierna udienza, con concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.

5. L'opposizione è infondata e va rigettata.

6. Va premesso che per verificare l'effettiva sussistenza dell'allegata conclusione del contratto di garanzia, a fronte tanto del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'opponente quanto del successivo smarrimento dell'originale della fideiussione, non poteva che disporsi

l'ammissione della prova per testi ai sensi degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c., non essendo possibile, per pacifica giurisprudenza, lo svolgimento della verifica di scrittura privata sulla semplice copia. Tali disposizioni consentono infatti di procedere all'ammissione di tale mezzo di prova nel caso in cui il documento sia smarrito senza colpa da chi intende farlo avere nel corso del giudizio, e nel caso di specie ricorrono indubbiamente tali presupposti, posto che la convenuta depositò l'originale del documento in Cancelleria e lo stesso venne poi smarrito a causa del sopravvenuto decesso del c.t.u. e dell'impossibilità di rinvenirlo presso il suo domicilio.

6.1. Ebbene, ad avviso del giudicante, le testimonianze rese dai testi assunti all'udienza del 21.12.2022 unitamente alla considerazione di altri elementi di fatto di valenza presuntiva consentono di ritenere autentica la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione rilasciata da in favore dell'istituto di credito e posta da quest'ultimo a fondamento del proprio diritto di credito.

6.1.1. In particolare, la teste Monica, dipendente della banca, in risposta al capitolo di prova n. 1 della memoria istruttoria di parte convenuta opposta (*“Vero che, in data 11 agosto 2010, presso la filiale della Banca, il sig. provvedeva a sottoscrivere alla mia presenza la lettera di fideiussione omnibus, prodotta sub doc. n. 4, che mi si rammostra”*) ha confermato tale circostanza, riferendo di aver visto il apporre la firma sul modulo di fideiussione da lei stessa precedentemente predisposto in vista dell'appuntamento, presso la sede della banca.

Secondo l'attore le dichiarazioni della teste sarebbero intrinsecamente inattendibili sia in quanto provenienti da un soggetto, dipendente della banca, avente un interesse nella causa sia per il fatto che la stessa, per sua stessa ammissione, si occupava *“all'epoca di molte pratiche”*, tanto da non ricordare se fosse mattina o pomeriggio e neppure della sottoscrizione della fideiussione prestata dal padre del, di pari importo. Tuttavia, tali censure, seppur logicamente sostenibili, non valgono a rendere non credibile quanto riferito in merito all'elemento fondamentale oggetto dell'accertamento, dato appunto dalla sottoscrizione resa dall'attore opponente, che è stata esplicitamente confermata e circostanziata in modo sufficientemente preciso. La dimenticanza dei riferiti elementi circostanziali di dettaglio,

infatti, si può giustificare alla luce della notevole distanza temporale dai fatti, mentre il mancato riferimento all'altra fideiussione sottoscritta da padre in pari data (*“ha riferito di non ricordare, per tale seconda fideiussione, chi abbia raccolto la firma nella stessa giornata (!). Se la teste avesse ricordato davvero l'episodio della sottoscrizione, allora avrebbe riferito se l'attore fosse andato insieme al padre oppure da solo”*) (nota conclusiva di parte attrice opponente) non costituisce una contraddizione nella narrazione essendosi la teste limitata a riportare *“Ricordo anche della fideiussione prestata dal padre del sig., ma non so riferire se ho raccolto la sua firma nella stessa giornata.”*. E che tale ricorso fosse genuino è provato proprio dal fatto che le due fideiussioni non furono sottoscritte nella medesima giornata, come invece sostenuto dall'attore, risultando documentalmente la prima del 11.8.2010 e la seconda del 12.8.2010, sicché l'incertezza della teste sul punto rafforza piuttosto la veridicità di quanto dalla stessa riferito, la quale sarebbe stata viceversa da escludersi ove ella avesse collocato temporalmente, senza esitare, i due atti nello stesso giorno. La testimonianza ammessa a controprova e resa da, non contraddice o smentisce la deposizione della, non contenendo alcun elemento sostanziale in tal senso, avendo la stessa teste dichiarato di non ricordare la circostanza. Inoltre, ella non ha negato esplicitamente che la firma fosse quella dell'opponente, rilevando soltanto che appariva diversa, mentre alcun elemento contrario può trarsi dall'altra riferita vicenda, ove era stata accertata la falsità della firma apposta dall'opponente.

6.1.2. Il fatto poi che abbia effettivamente sottoscritto la garanzia azionata risulta, come detto, verosimile ove si consideri che l'attore opponente rivestiva la carica di componente del C.d.A. della società garantita. unitamente al padre e a, e che lo stesso aveva prestato ipoteca volontaria sui propri immobili a garanzia del contratto di finanziamento con apertura di credito in conto corrente stipulato con la Cassa (doc. 2 parte convenuta opposta, art. 7). L'opponente aveva pertanto un evidente interesse a fornire un'ulteriore garanzia, al fine di non vedersi privato dei beni immobili di sua proprietà, gravati da ipoteca.

7. Accertata quindi la paternità della sottoscrizione vanno esaminate le ulteriori eccezioni proposte dall'opponente.

7.1. Del tutto infondata è quella di mancanza di prova del saldo debitorio, posto che la banca ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dall'apertura fino alla chiusura del conto e ha quindi fornito piena prova del proprio credito pari ad Euro 433.658,32 al 23.6.2015 (docc. 2-15 convenuta).

Sono inoltre inammissibili le contestazioni circa l'ammontare del credito della banca, dipendenti dall'accertamento da demandarsi a C.T.U. contabile richiesta nella prima memoria istruttoria *“per determinare se la Banca avesse rispettato le prescrizioni negoziali e le disposizioni imperative di cui alla L. 108/96, come integrata dai decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, e se tutte le operazioni di addebito e di accredito fossero o meno state correttamente contabilizzate, anche avuto riguardo ai giorni valuta, escludendo l'addebito della commissione di massimo scoperto se non conforme alla previsione di cui all'art. 117 bis TUB, e considerando le somme che la Banca abbia incassato dalla debitrice principale ovvero dagli altri (effettivi) garanti della stessa”*.

L'opponente non ha infatti dedotto specificamente, pur essendovi onerato, la violazione di prescrizioni negoziali o di disposizioni imperative di legge in relazione al rapporto instaurato tra la. e la Cassa, mediante indicazione, anche a mezzo di perizia di parte, delle eventuali violazioni della normativa bancaria riscontrate, limitandosi a contestare genericamente l'importo richiesto e chiedendo una verifica del credito mediante espletamento di una C.T.U. contabile palesemente esplorativa e quindi inammissibile. Vainfatti ricordato che tanto il rilievo di nullità da parte del Giudice per violazioni della normativa bancaria quanto la verifica in ordine all'eventuale erroneità dei conteggi effettuati dalla banca necessitano a monte di una specifica allegazione, assente nel caso di specie pur a fronte della produzione di tutti gli estratti conto con la comparsa di costituzione e della disponibilità per l'opponente di un congruo lasso di tempo prima del deposito della prima memoria per lo svolgimento delle relative verifiche.

7.2. Priva di pregio è inoltre l'eccezione di nullità della fideiussione risulterebbe nulla in quanto priva della sottoscrizione di un soggetto abilitato ad impegnare, sotto il profilo negoziale, l'istituto di credito convenuto, non risultando sufficiente a tal fine la mera sigla del funzionario.

Va rammentato a riguardo che la fideiussione può essere conclusa anche ai sensi dell'art. 1333 c.c. trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e che quindi non era necessaria, ai fini della conclusione del contratto, la sottoscrizione di un soggetto munito di poteri rappresentativi della banca (*“L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso”*, così *ex multis* Cass. n. 3606 del 14/02/2018, Rv. 646884 - 01).

Inoltre, in tema di contratto “mono firma” è costante l'orientamento della Cassazione secondo la quale *“In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”* (Cass. n. 14646 del 06.06.2018; così anche Cass. n. 16070 del 18/06/2018, Rv. 649476 - 01). Per cui va rilevato che la stesura della garanzia su carta intestata della Cassa, la sottoscrizione avvenuta nei locali della banca, l'evidente interesse di quest'ultima all'ottenimento di una garanzia a tutela del credito, e la predisposizione del documento da parte del funzionario della filiale rappresentano elementi sufficienti per desumere la volontà della banca convenuta opposta in ordine alla conclusione del contratto.

7.3. Quanto all'eccezione secondo cui la banca sarebbe decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia, non avendo agito nel termine semestrale previsto all'art. 1957 c.c. per nullità della deroga ai sensi dell'art. 2, l. “a” della L. 287/1990 si precisa quanto segue.

7.3.1. Secondo l'opponente la deroga al termine previsto all'art. 1957 c.c. contenuta nella clausola n. 7 del contratto di fideiussione riprodurrebbe pedissequamente lo schema elaborato dall'A.B.I. per la redazione delle fideiussioni bancarie, accertato come invalido con provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2002.

7.3.2. Sul punto occorre tuttavia evidenziare che la fideiussione contestata risulta stipulata in data 11.08.2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata, secondo quanto indicato dalle note Cass. SS.UU. n. 41994/2021 del 30.12.2021, solo in relazione alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale per il periodo coperto da accertamento. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza dimerito sul punto, che appare a questo giudicante perfettamente condivisibile e applicabile al caso di specie (s.v. *ex multis* Tribunale di Treviso del 19.4.2022, Tribunale di Roma del 7.4.2022, Tribunale di Milano del 19.1.2022), il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, come quella in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, avendo l'istruttoria coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era pertanto onerata all'allegazione e alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990. Di ciò, tuttavia, l'attore opponente non ha dato prova alcuna, difettando di depositare documenti a riprova di quanto affermato o, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca dunque la prova di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.

7.3.3. Ciò posto, non potendo ammettersi che a seguito del provvedimento della Banca d'Italia tutte le successive deroghe all'art. 1957 c.c. contenute in fideiussioni bancarie, anche se del medesimo tenore dell'art. 6 del modello A.B.I. debbano in principio e per sempre ritenersi

nulle, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione sottoscritta da deve ritenersi, assenti altri diversi motivi di nullità, perfettamente, valida ed efficace. Ne consegue che, avendo le parti regolarmente derogato al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., la convenuta risulta aver tempestivamente agito per far valer la garanzia a tutela del proprio credito, ampiamente rientrando nel termine decennale applicabile.

8. L'opposizione deve quindi essere rigettata.

9. Le spese legali seguono la soccombenza, e andranno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e quelli minimi per quella decisionale, attesa la definizione mediante le forme semplificate dell'art. 281*sexies* c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 1540/2016 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2016, R.G. n. 10480/2015 del Tribunale di Vicenza del 1.2.2016;

condanna alla rifusione in favore di Cassa delle spese di lite, liquidate nell'importo di Euro 19.375,00 oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica del presente verbale contenente la sentenza nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Vicenza, 23/2/2023

Il Giudice
dott. Davide Ciutto